

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### INTERROGAZIONI

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

---

**Presidenza del presidente CONTESTABILE**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
BOSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . .	3
FIRRARELLO (FI) . . . . .	4
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	6

---

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n.3-00485, presentata dal senatore Firrarello.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Le questioni richiamate dal senatore Firrarello nell'interrogazione n. 3-00485 attengono a sottufficiali che, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n.212, e transitati nel servizio permanente senza soluzione di continuità a seguito del superamento del concorso previsto dall'articolo 14 della legge stessa, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il premio di congedamento di cui all'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Al riguardo, si osserva che la normativa vigente in materia di premio di congedamento – vedi l'articolo 21, comma 4, della legge n.212 del 1983 e il citato articolo 40 della legge n. 958 del 1986 – prevede che il premio *de quo* spetti esclusivamente in caso di collocamento in congedo illimitato ai soli concorrenti non idonei o non vincitori del concorso per il servizio permanente effettivo. Detta normativa, infatti, ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo al trattamento pensionistico. In tal senso, si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di vari tribunali amministrativi regionali (come il TAR dell'Emilia Romagna-Bologna, con la sentenza n.363 del 1997; il TAR della Campania-Napoli, con la sentenza n.3032 del 1998; il TAR della Sicilia, con la sentenza n.1740 del 1999), nonché quello del Consiglio di Stato in sede consultiva (pareri della III sezione nn.799 e 1195 del 2000).

Proprio sulla base di dette pronunce ed indirizzi giurisprudenziali, la direzione generale per il personale militare ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di interporre appello avverso la sentenza n. 332 del 2000, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva accolto il ricorso proposto da alcuni sottufficiali. Tale decisione, che rientra nelle facoltà conferite alla citata direzione generale dall'ordinamento (tra cui la legge n.103 del 3 aprile 1979, in materia di ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), discende da un'attenta ponderazione degli interessi dell'amministrazione della Difesa, risultati prevalenti nel caso concreto, su cui gli organi consultivi dello Stato (Avvocatura distrettuale di Torino ed Avvocatura generale di Roma) hanno rilasciato un parere di carattere obbligatorio ma non vincolante. La sussistenza di validi motivi

d'impugnazione, tuttavia, è stata riconosciuta successivamente anche dall'Avvocatura generale dello Stato che, in accoglimento di motivate e documentate istanze della direzione generale, ha proposto ricorso in appello. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5655 del dicembre 2000, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, sulla base del presupposto dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile per l'amministrazione della Difesa, confermando la fondatezza delle ragioni in ordine alla proponibilità del gravame d'appello.

Anche sulla base della ricostruzione cronologica degli eventi giudiziari, si deve sottolineare che, nella serie procedimentale di atti che hanno indotto la Difesa ad attivare il secondo grado di giudizio, sulla base di insindacabili decisioni da un punto di vista di legittimità procedurale e fermi restando gli effetti definitivi della sentenza che il Consiglio di Stato emanerà, non sembrano sussistere i profili di incoerenza giuridica e di mancanza di buon senso imputati all'amministrazione della Difesa nell'interrogazione. Del resto – e vorrei che il senatore FIRRARELLO cogliesse il senso delle mie parole – la direzione politica del Ministero non può, come auspica il senatore interrogante, interferire sull'*iter* che a suo tempo gli organi competenti hanno ritenuto di dover intraprendere. A questo punto, sarà l'autorità giurisdizionale amministrativa, unica legittimata a pronunciarsi, ad esprimersi definitivamente sull'intera questione. A tale pronunciamento la Difesa si conformerà senz'altro eccepire.

FIRRARELLO (FI). Signor Presidente, mi è veramente difficile accettare la risposta del Sottosegretario, perché le cose non sono andate esattamente così come egli le ha riferite. In effetti, il TAR del Piemonte e l'Avvocatura dello Stato, prima quella del Piemonte e poi quella generale, avevano considerato positivamente le ragioni addotte dai sottufficiali ricorrenti, ma è poi sorto un problema diverso. Infatti, qualche dirigente amministrativo del Ministero si è opposto a questa decisione e non se ne comprende il motivo. L'Avvocatura aveva fatto osservare come non fosse il caso di presentare ricorso e la direzione amministrativa del Ministero aveva già predisposto il pagamento di queste somme, ma è arrivato il veto da parte di un altro organo dello stesso Ministero. Se in altre occasioni si è fatto fronte ad una simile richiesta con la liquidazione del dovuto, non si comprende l'attuale contrarietà. La situazione è ingarbugliata, ma un'attenta lettura dei precedenti porta a dare ragione ai sottufficiali ricorrenti.

Prego il Sottosegretario, quindi, di interpellare gli uffici che avevano mostrato la loro disponibilità al pagamento per verificare le motivazioni addotte a quella scelta, diversa da quella attuale. I gravi problemi economici da lei richiamati mi sembrano esagerati, perché alla fine si tratta di poche centinaia di migliaia di vecchie lire. Queste ricerche di risparmio da parte del Ministero mi sembrano forzate e ingiustificate; a mio giudizio, la verità è un'altra. Molto spesso, anche approfittando, specialmente nel passato, dei tanti Governi che di frequente si sono succeduti, non si è mai pensato ad una precisa linea politica da seguire per dare una risposta

più appropriata ai problemi riguardanti il personale. Proprio per la situazione del passato e in considerazione del fatto che l'attuale Governo dovrebbe durare per l'intera legislatura, auspico che da parte del Sottosegretario ci possa essere una maggiore e più approfondita ricerca di quelle motivazioni. Ritengo che potremmo scoprire verità sconcertanti.

Per questi motivi, mi dichiaro totalmente insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,45.*

ALLEGATO

## INTERROGAZIONI

FIRRARELLO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

negli anni 1987 – 1988 un gruppo di sergenti di complemento dell'Esercito transitava nel servizio permanente e, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge n. 958 del 1986, chiedeva il cosiddetto premio di congedamento;

di fronte al diniego della Direzione generale per il personale militare, nel febbraio del 1992 i sopracitati sottufficiali proponevano ricorso presso il T.A.R. del Piemonte contro il Ministero della difesa (ricorso n. 229/92 – Fiorini ed altri) per la mancata erogazione del premio di congedamento previsto dalla legge n. 958 del 1986;

la prima sezione del T.A.R. del Piemonte con ordinanza del 1° aprile 1992 ordinava all'Amministrazione della Difesa di depositare, presso la segreteria del tribunale, tutte le circolari inerenti l'argomento;

da allora la macchina giudiziaria si bloccava;

nel 1995 per risvegliare l'interesse, prima della data di scadenza dei termini di prescrizione, veniva proposto un nuovo ricorso (ricorso n. 249/1995 – Falcone ed altri);

in data 28 gennaio 1999 il T.A.R. del Piemonte – I sezione – riteneva di dover acquisire una dettagliata nota di chiarimenti nella quale doveva essere precisato lo *status* e la qualifica dei ricorrenti, ordinando al citato Ministero di depositare la documentazione richiesta in segreteria del Tribunale entro 60 giorni dalla notifica;

in data 9 giugno 1999 veniva comunicato al T.A.R. del Piemonte che la qualifica dei ricorrenti era quella di «Sottufficiale in ferma volontaria» e lo «*status*» era equiparato a quello della categoria del complemento;

in data 9 marzo 2000 con sentenza n. 332 del 2000, depositata il 23 marzo 2000, la I Sezione del Tribunale amministrativo del Piemonte accoglieva il ricorso dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire il premio di congedamento di cui all'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

in data 17 marzo 2000, quindi in data successiva alla sopracitata sentenza, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa emanava una direttiva con la quale stabiliva che il premio di congedamento *ex* articolo 40 della legge n. 958 del 1986 competeva solo al personale che alla fine della ferma non transitava nel servizio permanente;

in data 4 luglio 2000 l'Avvocatura distrettuale di Torino nel riferire all'Avvocatura Generale dello Stato e alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa i contenuti della sopracitata sen-

tenza asseriva che in virtù della qualifica e dello *status* dei sottufficiali ricorrenti le argomentazioni addotte dal T.A.R. erano condivisibili e che, a parer suo, non sussistevano i presupposti per impugnare la sentenza in questione;

in data 31 luglio 2000 la Direzione generale del personale militare esprimeva all'Avvocatura Generale la richiesta di gravame d'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 332 del 2000, con contestuale istanza di sospensiva della stessa;

in data 30 ottobre 2000 l'Avvocatura Generale dello Stato rendeva noto alla Direzione generale per il personale militare che, esaminati gli atti relativi al ricorso, condivideva l'avviso espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino circa l'insussistenza di fondati motivi di impugnazione della sentenza del T.A.R. e, salvo diverso motivato avviso della citata Direzione, non avrebbe proposto ricorso;

fuori da ogni logica giuridica, economica e di buon senso, la Direzione generale insisteva nel proporre ricorso, chiedendo la sospensione della citata sentenza;

in data 19 dicembre 2000 la IV sezione del Consiglio di Stato accoglieva l'istanza di sospensiva ed ordinava la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché situazioni di questo genere, retaggio del passato Governo, vengano a cessare definitivamente. Ad avviso dell'interrogante non è, infatti, accettabile che una Amministrazione dello Stato, nonostante il parere contrario dell'Avvocatura Generale, agisca deliberatamente contro il proprio personale consapevole dell'esito della controversia. Da quello che si legge dagli atti, infatti, tale situazione è destinata, verosimilmente, a risolversi contro l'Amministrazione comportando rilevanti spese per le casse dello Stato;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per far sì che questo non sia l'ennesimo caso in cui la Direzione generale del personale militare propone ricorso contro sentenze del T.A.R. nonostante il parere contrario dell'Avvocatura dello Stato, con il conseguente logico epilogo della conferma delle decisioni del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato.

(3-00485)

